



COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024 – P.I. 00246270169

pec: comune.gandino@legalmail.it

Ordinanza N. 1
Data di registrazione 07/01/2021

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA PER IL MONTE FARNO DALL'INTERSEZIONE VIA PINO DI SOPRA/VIA CA' DA PI' E DELLA STRADA PER VALLE PIANA DA LOC. FONTANELLI PER IMPRATICABILITA' CAUSA NEVE E GHIACCIO

STRUTTURA: SINDACO

VISTI:

- a seguito delle abbondanti nevicate di questi giorni e del conseguente spazzamento di strade e parcheggi, cumuli di neve occupano parzialmente le carreggiate e i parcheggi, così che la sosta degli automezzi lungo la strada (peraltro vietata) costituisce ostacolo al transito carrale, mentre la capienza dei parcheggi risulta ridotta;
- la necessità di riservare alcuni posti auto per i residenti muniti di autorizzazione, impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni;
- la conseguente necessità di limitare l'accesso carrale a dette strade in funzione della effettiva capienza dei parcheggi comunali;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze e alle limitazioni del traffico ed alle caratteristiche delle strade;

CONSIDERATO pertanto necessario consentire il transito veicolare le sopra citate strade dal 09 gennaio 2021 fino a nuovo ordine, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nei limiti della capienza dei parcheggi, esauriti i quali si impone:

- la chiusura al transito veicolare della strada per il Monte Farno dall'intersezione via Pino di Sopra/via Cà da Pì, direzione Monte Farno;
- la chiusura al transito veicolare della strada per la Valle Piana dalla loc. Fontanelli, direzione Valle Piana;

VISTI gli articoli 6 commi 4 e 14, e 7 comma 1 del D.lgs 30/04/92 n. 285 e Dpr 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 47 del 12/11/2020 "Circolazione con pneumatici da neve o catene 2020/2021";

ORDINA

dal 09 gennaio 2021 fino a nuovo ordine, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, il traffico veicolare:

- della strada per il Monte Farno dall'intersezione via Pino di Sopra/via Cà da Pì, direzione Monte Farno
 - della strada per la Valle Piana dalla loc. Fontanelli, direzione Valle Piana;
- è limitato in funzione della capienza dei parcheggi, esauriti i quali il transito veicolare lungo dette strade è vietato;
- dal divieto sono esclusi i veicoli dei residenti, proprietari di abitazioni e affittuari, produttori agricoli, nei limiti delle autorizzazioni di transito già rilasciate ai sensi del Regolamento comunale, e mezzi di soccorso;
 - resta fermo il divieto di parcheggiare veicoli al di fuori dei parcheggi previsti e lungo le strade che conducono alle località oggetto dell'ordinanza;
 - di riservare alcuni posti auto per i residenti muniti di autorizzazione, impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni, istituendo un divieto di sosta con apposita segnaletica;

DISPONE

- 1) della presente ordinanza sarà data comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- 2) tutti hanno l'obbligo di osservare la presente ordinanza, e la forza pubblica, preposta al controllo di farla rispettare;
- 3) le inadempienze saranno sanzionate a norma di legge;
- 4) sarà posizionata la prescritta segnaletica stradale;
- 5) la trasmissione della presente alla Polizia Locale di Gandino e al Comando Stazione dei Carabinieri di Gandino;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. di Brescia – secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla medesima data.

Gandino, 07 gennaio 2021

Sindaco
CASTELLI ELIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)